

*Rimesse in conto corrente bancario e scientia decoctionis:  
collegamento con la Centrale Rischi e cambio di informazioni  
conseguenti alle segnalazioni*

Cassazione Civile, Sez. VI - 1, Ordinanza n. 4793 del 01-03-2018.  
Pres. Magda Cristiano. Est. Genovese.

**Fallimento - Revocatoria - Rimesse in conto corrente bancario  
- Prova della scientia decoctionis - Collegamento con la  
Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia - Scambio delle  
informazioni conseguenti alle segnalazioni svolte**

*In tema di domanda revocatoria di rimesse in conto corrente, la  
prova della scientia decoctionis dell'accipiens può dedursi dal  
collegamento della Banca con la Centrale Rischi istituita presso la  
Banca d'Italia e dall'eventuale scambio delle informazioni  
conseguenti alle segnalazioni svolte, in quanto, in considerazione  
della posizione di osservatore qualificato, la banca può  
certamente rilevare il progressivo decadimento della qualità del  
rapporto con l'imprenditore.*

*(Massima a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)*

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -

ORDINANZA

La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza n. 1003 del 2016 (pubblicata il 20 ottobre 2016), in accoglimento dell'appello proposto dalla Curatela del Fallimento di L.V., ha riformato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva respinto la domanda revocatoria proposta dalla Curatela verso il Banco di Brescia San Paolo CAB SpA, per alcuni pagamenti nel periodo sospetto, effettuati dal fallito per mezzo di rimesse affluite sul conto corrente intrattenuto con quest'ultima società, affermando l'esistenza della prova della scientia decoctionis, con addebito delle spese dei due gradi del giudizio. Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, la prova della scientia decoctionis dell'accipiens era data dal collegamento della Banca con la Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia e dallo scambio di informazioni che ne è nato, attraverso segnalazioni svolte, fin dall'aprile 2000, sicché dalla sua posizione di osservatore qualificato - l'Istituto bancario "poteva certamente rilevare il progressivo svilimento della qualità del rapporto (tra l'imprenditore e) il Banco di Desio", come poi si sarebbe appurato in modo certo.

Il ricorrente assume di contro, con due mezzi, lamentando violazioni di legge e vizi motivazionali, la necessità di limitare portata della revocatoria ai soli versamenti eseguiti quando vi era la certezza della risposta informativa da parte della Centrale rischi (ossia, con riguardo alle sole rimesse affluite sul conto in data successiva al 20 marzo 2001).

Il Collegio condivide, con le doverose aggiunte, la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni adesive (da parte controricorrente) e critiche (della ricorrente).

Il Relatore ha proposto che il ricorso per cassazione sia dichiarato manifestamente infondato poichè le doglianze, al di là del loro nomen iuris, non colgono la ratio decidendi contenuta nella decisione impugnata, che è basata sull'affermata esistenza della prova presuntiva relativa alla scienza decoctionis, non già sulla prova documentale della conoscenza dell'insolvenza (che è stabilita soltanto come conferma successiva di quella già acquisita aliunde, sul piano logico).

La Banca ricorrente ha osservato, invece, di aver perfettamente colto la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata ma di aver contestato che la Corte territoriale, omettendo di verificare il "contenuto e (l')oggetto effettivi delle segnalazioni eseguite dal Banco di Desio (e da altri istituti) quanto alla posizione di L.V. e sul momento effettivo in cui il Banco di Brescia è materialmente venuto a conoscenza di siffatte segnalazioni" (p. 8 mem.) avrebbe, in violazione di legge ("dell'art. 51 TUB e dell'art. 1, Capitolo 2, Sezione 1, della circolare n. 139 dell'11 febbraio del 1991 della Banca d'Italia": pp. 5-6 mem.) e "senza alcuna motivazione" (p. 9 mem.) concluso per la revoca delle rimesse del periodo 22.9.2000 - 24.05.2001.

Nella sostanza, la ricorrente chiede un ripensamento della proposta in quanto la Corte territoriale non avrebbe "preso in esame (...) il contenuto delle segnalazioni eseguite dal citato Banco di Desio come pure ha dimenticato di considerare quando il Banco di Brescia ha effettivamente avuto ed ha potuto avere concreta contezza delle segnalazioni de quibus" (p. 5 mem.).

Orbene, la sentenza impugnata (a p. 9) testualmente afferma che: "un'attenta lettura della documentazione versata in causa dalla Curatela permette di constatare che vi furono segnalazioni sia del Banco di Desio (sin dall'aprile 2000) che di altri istituti sulla posizione solutori(a) del L."

La ricorrente non critica specificamente tale fondamento probatorio ma si limita a censurarlo indirettamente affermando che il giudice avrebbe dovuto superare il diaframma frapposto dal Curatore, per accedere direttamente agli atti sui quali egli si era basato o su cui aveva riferito.

Ma in tal modo le doglianze tendono, ancora una volta inammissibilmente, essendo operazione preclusa a questa Corte, ad una richiesta di riesame delle risultanze documentali ed alla rivalutazione

degli elementi emersi e valutati nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Le spese processuali (che si liquidano come da dispositivo) seguono la soccombenza, con l'affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte;

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1<sup>a</sup> sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2018.